

**COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO**

*( Provincia di Brescia )*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**IMU**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU**

## **INDICE**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposto dell'Imposta
- Art. 3. Abitazione posseduta da anziano o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 4. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 5. Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili
- Art. 6. Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 7 Attività di controllo e di recupero, ed interessi moratori
- Art. 8. Rimborsi e compensazione
- Art. 9 Versamenti minimi
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Normativa di rinvio
- Art. 12 Entrata in vigore

## **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Con riferimento all'art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Il Regolamento si propone finalità non meramente riproduttive delle norme di Legge sopra richiamate, bensì è diretto a disciplinare gli aspetti normativi per i quali la legge stessa richiama espressamente la potestà regolamentare dei Comuni o, comunque, non risultano incompatibili con le fonti primarie.

2. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

## **Art. 2. Presupposto dell'Imposta.**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.

2. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle quali si applicano l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì agli immobili considerati abitazioni principali, quali:

- a). le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b). le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- c). i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d). la casa familiare e le relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, soltanto in presenza delle suddette condizioni, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
- e). un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **Art. 3. Abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera abitazione principale, con conseguente applicazione della normativa che ne regola la materia, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### **Art. 4. Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 746 della Legge 27/12/2019, n.160.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale, con propria delibera, ha la facoltà di determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

#### **Art. 5. Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, che la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non è superabile con interventi di manutenzione.

2. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità da parte di un tecnico abilitato, successivamente verificabile da parte del Comune, previa tempestiva presentazione della relativa dichiarazione IMU.

3. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

#### **Art. 6. Versamenti effettuati da un contitolare**

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che:

- ne sia data comunicazione all'ente impositore;
- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

#### **Art. 7. Attività di controllo e di recupero, ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n.296/2006 con particolare riferimento all'art.1, commi da 161 a 169, e dalla Legge n.160/2019.

2. L'avviso di accertamento è emesso in conformità alle previsioni di cui al comma 792 art.1 della Legge 160/2019, lett. a), e acquisisce efficacia di titolo esecutivo alle condizioni di cui alla lett. b) del comma 792, salvo quanto previsto dal comma 794 della legge.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano, oltre alle sanzioni di legge, gli interessi moratori pari al tasso legale.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 12,00.

#### **Art. 8. Rimborsi e compensazione**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura del tasso legale o dei tassi legali vigenti durante il periodo di maturazione. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Il Comune non procede ad effettuare atti di rimborso il cui importo sia inferiore a Euro 12,00.

4. Si rimanda l'Istituto della compensazione a quanto disciplinato dalle normative vigenti.

#### **Art. 9. Versamenti minimi**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a Euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

#### **Art. 10. Riscossione coattiva**

1. Richiamando l'art.1, c.792 della Legge n.160/2019, la riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

#### **Art. 11. Normativa di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 12. Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.